

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 aprile 2021

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di aprile dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **409** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 24/2009 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 514 DEL 9 MARZO 2012 CONCERNENTE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come modificata con le leggi regionale 1° agosto 2011, n. 18 e 29 marzo 2018, n. 5;

Dato atto che la Giunta medesima ha già provveduto alla definizione degli argomenti di cui all'articolo 11 della l.r. 24/2009 con la propria deliberazione n. 514 del 9 marzo 2012, successivamente modificata con la deliberazione n. 1847 del 19 dicembre 2014;

Richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, recante normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, come recentemente modificata e integrata con la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14;

Richiamato in particolare il nuovo articolo 88bis della l.r. 11/1998, che disciplina deroghe in materia di distanza tra fabbricati applicabili anche ad alcune fattispecie di interventi edilizi ammessi in applicazione dell'articolo 3 della l.r. 24/2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 378 in data 12 aprile 2021 che, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998, approva le tipologie e caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie, revocando la deliberazione n. 966 del 12 luglio 2019;

Ritenuto necessario aggiornare il quadro delle disposizioni attuative al fine di consentire la piena applicazione della l.r. 24/2009, rispetto agli adeguamenti normativi nel frattempo intervenuti;

Constatato che l'esigenza di aggiornamento riguarda i punti di seguito illustrati:

- al capitolo 2 – *Definizioni*, dopo la definizione di “ex rurali” è inserita la seguente nuova definizione: “Interventi edilizi: per la definizione degli interventi edilizi propri dell'applicazione della l.r. 24/2009 - ristrutturazione edilizia e nuova costruzione - si faccia riferimento alla DGR 378/2021”; dopo la definizione di “Procedimento coordinato” è inserita la seguente nuova definizione: “Ricostruzione sullo stesso sedime: si faccia riferimento alla DGR 378/2021, alla medesima voce contenuta nel *Glossario*;
- al capitolo 3 – *Criteri per l'applicazione*, al paragrafo intitolato “Distanza minima tra le costruzioni”, dopo il secondo periodo è inserito il seguente nuovo periodo: “Per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 3 della l.r. 24/2009, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 88bis della l.r. 11/1998.”;
- al capitolo 3.2 – *Limitazioni di tipo temporale*, al paragrafo intitolato “Limitazioni temporali per gli interventi previsti agli articoli 3 e 4” la data del “31 dicembre 1989” è sostituita con la data del “31 dicembre 2008”;
- al capitolo 4.2 – *Interventi di cui all'art. 3 della LR 24/2009*, la data del “31 dicembre 1989” è sostituita con la data del “31 dicembre 2008”; in coda al terzo periodo, è inserito il seguente nuovo periodo: “In tema di distanze, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 88bis della l.r. 11/1998.”; l'ultimo periodo, che recita “L'intervento edilizio in applicazione dell'articolo 3 della l.r. 24/2009 si configura come intervento di ristrutturazione edilizia quando si attua sullo stesso sedime del volume esistente, fatti salvi gli ampliamenti planimetrici, mentre si configura come intervento di nuova costruzione quando la ricostruzione avviene su diverso sedime, all'interno del medesimo lotto catastale.” è sostituito con il seguente: “L'intervento edilizio in applicazione dell'articolo 3 della l.r. 24/2009 si configura nei casi definiti dalla DGR 378/2021 come intervento di ristrutturazione edilizia, mentre negli altri casi è da considerarsi come intervento di nuova costruzione e comunque la ricostruzione deve avvenire all'interno del medesimo lotto catastale.”;

- al capitolo 5, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente nuovo periodo “Per il mutamento della destinazione d’uso si faccia riferimento all’articolo 74 della l.r. 11/1998, con particolare attenzione al comma 3 che riporta la definizione di “mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante” e stabilisce che il titolo abilitativo richiesto per tale fattispecie è il permesso di costruire.”;

Atteso altresì che le modifiche puntuali alla DGR 514/2012, volte al coordinamento con norme recentemente approvate, non rientrano nei casi di cui all’articolo 11 della l.r. 24/2009 e che, pertanto, non è richiesta formale intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e la Commissione consigliare competente;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura pianificazione territoriale dell’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell’Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;
ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche da apportare alle disposizioni attuative della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, approvate con DGR 514/2012 e successivamente modificata con DGR 1847/2014, come di seguito esplicitate:
 - al capitolo 2 – *Definizioni*, dopo la definizione di “ex rurali” è inserita la seguente nuova definizione: “Interventi edilizi: per la definizione degli interventi edilizi propri dell’applicazione della l.r. 24/2009 - ristrutturazione edilizia e nuova costruzione - si faccia riferimento alla DGR 378/2021”; dopo la definizione di “Procedimento coordinato” è inserita la seguente nuova definizione: “Ricostruzione sullo stesso sedime: si faccia riferimento alla DGR 378/2021, alla medesima voce contenuta nel *Glossario*.”
 - Al capitolo 3 – *Criteri per l’applicazione*, al paragrafo intitolato “Distanza minima tra le costruzioni”, dopo il secondo periodo è inserito il seguente nuovo periodo: “Per quanto riguarda gli interventi di cui all’articolo 3 della l.r. 24/2009, sono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 88bis della l.r. 11/1998.”.
 - Al capitolo 3.2 – *Limitazioni di tipo temporale*, al paragrafo intitolato “Limitazioni temporali per gli interventi previsti agli articoli 3 e 4” la data del “31 dicembre 1989” è sostituita con la data del “31 dicembre 2008”.
 - Al capitolo 4.2 – *Interventi di cui all’art. 3 della LR 24/2009*, la data del “31 dicembre 1989” è sostituita con la data del “31 dicembre 2008”; in coda al terzo periodo, è inserito il seguente nuovo periodo: “In tema di distanze, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 88bis della l.r. 11/1998.”; l’ultimo periodo, che recita “L’intervento edilizio in applicazione dell’articolo 3 della l.r. 24/2009 si configura come intervento di ristrutturazione edilizia quando si attua sullo stesso sedime del volume esistente, fatti salvi gli ampliamenti planimetrici, mentre si configura come intervento di nuova costruzione quando la ricostruzione avviene su diverso sedime, all’interno del medesimo lotto catastale.” è sostituito con il seguente:

“L’intervento edilizio in applicazione dell’articolo 3 della l.r. 24/2009 si configura nei casi definiti dalla DGR 378/2021 come intervento di ristrutturazione edilizia, mentre negli altri casi è da considerarsi come intervento di nuova costruzione e comunque la ricostruzione deve avvenire all’interno del medesimo lotto catastale.”.

- Al capitolo 5, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente nuovo periodo “Per il mutamento della destinazione d’uso si faccia riferimento all’articolo 74 della l.r. 11/1998, con particolare attenzione al comma 3 che riporta la definizione di “mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante” e stabilisce che il titolo abilitativo richiesto per tale fattispecie è il permesso di costruire.”;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- 4) di dare atto che il testo coordinato delle disposizioni attuative di cui al precedente punto 1) sarà pubblicato a cura della Struttura competente sulla pagina “Pianificazione territoriale” del sito internet della Regione.